

BGE 57 III 26

Bundesgericht (BGE), 1931-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_57_III_26

FR: ATF 57 III 26

IT: DTF 57 III 26

Volltext

26 Schuldbetroibungs- und Konkursrecht. N° 9_ betreibungsamtlichen Verfügung wegen Verstosses gegen eine zwingende Vorschrift würde aber nach ständiger Rechtsprechung voraussetzen, dass auch am Verfahren nicht beteiligte Dritte durch die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift benachteiligt werden könnten (vgl. z. B. BGE 54 III S. 195 und 224, 52 III S. 83/4). 2. Unbehelflich zur Bestreitung des RetentionsrechteS war der vom Rekurrenten erhobene einfache Rechtsvorschlag. Die Vorschrift des Art. 85 'Abs. 1 der Verordnung über die Zwangsverwertung von G~ndstücken, wonach, wenn der Schuldner 'gegen den Zahlungsbefehl in der Grundpfand ... verwertungsbetriebung Rechtsvorschlag erhebt und in diesem nichts weiteres bemerkt, angenommen wird, er beziehe sich nur auf die Forderung und nicht auf das Pfandrecht, gilt zufolge der vom Gesamtbundesgericht der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erteilten Er- mächtigung zur Festsetzung des Textes der Betreibungs- formulare (vgl. Geschäftsbericht des Bundesgerichtes pro 1921 im Bundesblatt 1922 I, deutsche Ausgabe S. 412, französische Ausgabe S. 428) unzweifelhaft auch für die Faustpfandbetreibungsverwertung, seitdem in der Aus- fertigung des Zahlungsbefehls für den Schuldner in der (! Rechtsvorschlag » überschriebenen Rubrik vorgegedruckt wird: «Das Pfandrecht gilt als anerkannt, wenn im Rechtsvorschlag nicht ausdrücklich etwas anderes be- merkt wird». Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer Der Rekurs wird abgewiesen. 9. Sentenza. del 7 febbraio 1931 in causa Fischer. I..a. violazione di norme interna.zionali concernenti la notificazione di atti esecutivi all'estero, li investe di nullità assoluta. ed insana.bile. Z u s tell u n gen von Betreibungsurkunden, die in Verletzung SJhuldbeitribu!lg~- und KOLLkursrecht. N0 O. , 27 internationaler Vorschriften im Aus l a. n d erfolgen, sinti unheilbar nichtig. La notification d'actes de poursuite faite a. l'etranger cn violation des regles internationales est absolument nulle. A. - Il 1) settembre 1930 l'automobile di Giuseppe Adolfo Fischer, cittadino germanico domiciliato in Magonza scontratasi con quella di eesare Giudici in Giornico, fu sequestrata dietro domanda di qu'3st'ultimo, a garanzia di guasti che il sequestrante pretendeva avesse causato aHa sua macchina. Per averne la libera disposizione, Fischer dovette depositare presso il Comando della gen- darmeria di Bodio la somma di mille marchi, su cui Giudici otteneva in seguito regolare sequestro, in base al quale iniziava l'esecuzione N. 24095 (Ufficio di Leventina) peI n pagamento d'un indennizzo di 2200 fchi. ed a.ccessori. Tanto il verbale di sequestro del 23 settembre 1930 che gli atti esecutivi successivi (precetto esecutivo del 29 set- tembre 1930) furono inviati al debitore in Magonza a mezzo di lettera .raccomandata. Senonehe, entrata l'esecuzione nella fase del pignoramento eseguito il 31 ottobre e noti- fbato a mezzo postale il 4 novembre al debitore, questi, con ricorso 001 30 novembre, domandava all'Autorita (li Vigilanza del Cantone Ticino l'annullamento di tutta l'esecuzione N. 24095 per irregolarita della notifica dei relativi atti.. B. - Con decisione 12 dicembre 1930 l'Autorita can- tonale di Vigilanza respingeva il gravame per causa di tardivita, poiche, anche nei confronti . dell 'ultimo atto

notifi: }ato al debitore il 14 novembre 1930 (v. verbale di pignoramento), esso era fuori termine. O. - Donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e nei modi di legge. Oonsiderando in diritto: 1. - Secondo gli art. 1-3 combinati coll'art. 6 della convenzione internazionale dell' Aja 17 luglio 1905 sulla procedura civile, la notifica di atti scritti di natura

28 Schuldbetreibungs. und Konk.ursrecht. No 9. procedurale (ai quali appartengono anehe gli atti esecutivi), può avvenire per il tramite della posta solo quando 10 Stato, sul cui territorio la notinca deve venir fatta, non faccia opposizione a questo modo di procedere. La Germania vi ha fatto opposizione (v. circolare NA del Tribunale federale del 12 giugno 1913): la notificazione di atti esecutivi a destinatari residenti in Germania non può quindi avvenire ehe per mezzo delle autorità germa- niche competenti (v. per i particolari la suddetta circo- }are N. 4). 2. - Con sentenza 17 giugno 1918 nella causa Sutter (RU Vol. 44 p. 75 ss.), questa Corte ha giudicato, ehe la violazione di nOrme internazionali concernenti il modo di notincazione di atti esecutivi non investe le notinehe irregolari di nullità assoluta e radicale, ma; per quanta riflette i loro effetti nella Svizzera, le rende solo annullabili dietro ricorso, da inoltrarsi entro il termine usuale di 10 giorni in conformita della LEF. Nel easo attuale essendo il ricorso stato inoltrato molto tempo' dopo che il precetto esecutivo e gli altri atti eseeutivi erano stati comunicati per posta aldebitore, a ragione l'istanza cantonale, basandosi sulla sentenza precitata, avrebbe respinto il gravame per causa di tardivita.. 3. - Benonche, il prinieipio enuneiato nella sentenza 17 giugno 1918 (ehe non riflette, del resto, la eomuni- cazione di v ~ti esecutivi in Germania, ma in Italia, la quale non si e opposta espressament.e alla notifiea mediante la posta), non resiste ad esame piu aceurato della questione. a) Se, come non e dubbio, allo Stato estero (in concreto, la Germania), dev'essere riconosciuto il diritto di stabilire in qual modo, per esser valide, debbano farsi sul suo territorio le notifiche di atti giudiziari ed esecutivi di altri Stati, non e 10gico di concedere al 10 Stato mittente (in concreto, la Svizzera) la facolta. di dichiararle regolari, per il proprio territorio, purché solo siano avvenute nella forma voluta dalla legge propria (svizzera). La notifica di documenti all'estero costituisce un atto ehe Schwdbetreibungs. und Konkursrecht. N° 9. oltrepassa la giurisdizione svizzera : essa non e perfetta colla consegna dell'atto alla' posta svizzera, ma aneora oeeorre - e questo ne costitmsee l' elemento essenziale- ehe l'atto sia consegnato al destinatario all' estero. Se quindi lo Stato estero, eome ha fatto la Germania, diehiara di non ritenere valida ed operativa di effetti laconsegna a mezzo posta, anche per plieo raccomandato, ~ omo ehe la Svizzera non può validamente, nei confronti della Germania, servirsi di questo mezzo di trasmissione. Tanto meno, essa potra. prescrivere alla posta estera (eome ha. fatto per la posta interna, in ispecie per i precetti esecutivi e gli avvisi di fallimento), quale forma ,speciale debba osservare per la notincazione di atti esecutivi. La legge svizzera stessa, ehe nell'art. 66 op. 3 LEF dichiara. anzitutto le « autorità dei luogo» competenti' per procedere alle notifiche all'estero, sta a eonforto di quanto sopra. E se, in secondo luogo, quel disposto aeeenna a qUeSt'uopo anehe alla ((posta estera», eiö suppone ehe le autorità estere non si oppongano a ehe le loro poste assumino questo compito.,Ove tale opposizione sia stata fatta - eome dalla Germania -la notinca a mezzo posta, eui l'art. 66 aeeenna, e senz'altro esclusa edessa deve avvenire (per mezzo delle autorità delluogo I), seeondo le norme da esse stabilite. b) Per quanto specialmente concerne la notinca di un precetto esecutivo occorre rilevare, ch'essa eostituisce una dilfida ufficiale a persona residente all'estero di « fare » : di pronunciarsi cioe su di una domanda di pagamento. Questa diffida involve delle eonseguenze di diritto ehe possono essere molto gravi. In altri termini: La notifica di un precetto eseeutivo e indubbiamente atto ufficiale di sovranità statale, eon cui il preteso debitore vien coatti-

vamente astretto a fare alle autorità svizzere una dichiarazione concernente una pretesa, e, in caso di omissione, la pretesa sarà ritenuta fondata. Non è dunque contestabile, e con una diffida di siffatta natura non si tocca alla sovranità territoriale dello Stato estero, cui deve quindi essere riconosciuta la facoltà di

30 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N. 9. sottoporre il 10, validità di tali diffide, per i propri atti, all'adempimento delle formalità da esso volute. c) Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, le notifiche in discorso (ed anzitutto quella del precetto esecutivo) non avvennero in conformità della legge svizzera e tanto meno secondo il modo voluto dalla Germania. Esse erano dunque invalide. 4. - Ammettendo che il vizio originale, di cui quelle notifiche sono affette, possa essere sanato per il decorso infruttuoso del termine di ricorso, si dichiara implicitamente, che le notificazioni illegali e quindi inoperative, abbiano potuto, almeno in un senso, spiegare nondimeno effetti giuridici: nel senso cioè di dare vita ad un termine di ricorso (del ricorso previsto dalla LEF alle Autorità di Vigilanza) ed all'obbligo di conformarsi ai requisiti cui il 10, legge svizzera sottopone l'esercizio di questo rimedio di diritto. Questa conseguenza non può essere ammessa. Come uno, citazione illegale davanti al giudice non diventa regolare per il trapasso infruttuoso del termine ad impugnarla, né toglie, a chi è condannato in contumacia in altro Cantone, il 10, facoltà di sollevare davanti al giudice il rigetto dell'opposizione, l'eccezione di citazione irregolare (art. 81 LEF), così l'omissione del ricorso di diritto esecutivo non può privare il destinatario di sollevare, in ogni tempo, l'eccezione dell'illegalità della notifica. La notifica deve ritenersi come non fatta; avvenuta e ciò essendo non può essere neppure presunta, che il destinatario abbia avuto conoscenza del documento consegnatogli per via illegale. Invano, il 10, dimostrare siffatta conoscenza, si ricorrerebbe ad un'attestazione delle poste germaniche; tali attestazioni sarebbero prive affatto di valore; perché rilasciate da uffici che, trattandosi di un modo di notifica vietato, agirebbero contrariamente alla volontà del legislatore cui soggiacciono. Ebbene vero, che questa Corte ha, nei rapporti interni, ammessa, in qualche caso, il 10, presunzione di conoscenza dell'atto notificato: quando cioè sia stato dimostrato, in modo ineccepibile, che esso era pervenuto al Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N. 9. al destinatario, quantunque per via irregolare. Conseguentemente, il 10, prassi di questa Corte ha inteso, in casi anche ammessi, che il 10, notifica era diventata valida per il decorso infruttuoso del termine di gravame. Ma, da ciò non segue, che tali criteri possano essere senz'altro applicati nei rapporti coll'estero per notificazioni avvenute in modo incompatibile colla volontà del legislatore estero. A sussidio della tesi contraria non gioverebbe invocare le decisioni nominate nel giudizio di questa Corte più sopra menzionato (RU 44 III p. 78). Se ivi si fa riferimento alle due decisioni pubblicate nella RU 38 I p. 188 e 335, 36 Ip. 158, occorre rilevare, che le sentenze, di cui alla RU 38 I p. 188 e 335 non trattavano ex professo dell'odierna controversia, sibbene di questione affatto diverso, quella concernente il 10, competenza dell'ufficio per ragione di territorio (Art. 46, cap. 1 LEF). La sentenza pubblicata nella RU 36 I 158 non concerneva, neppure lontanamente, una questione di notifica. E neanche potrebbe far capo alla sentenza pubblicata nella RU 25 I p. 19, ed altre analoghe, le quali concernono il 10, notifica di atto esecutivo, o, rappresentante del debitore privo di veste. Nel caso in esame trattasi invece di sapere, se sia stata fornita, in modo ineccepibile, al 10, prova che il debitore residente all'estero abbia ricevuto in modo regolare gli atti esecutivi in discorso e, anzitutto, il precetto esecutivo, che sta alla base dell'esecuzione. La risposta è negativa. Non potendosi, come si è rilevato, far capo, a quest'uopo, ad eventuali dichiarazioni della posta germanica, manca ogni e qualsiasi dimostrazione che il precetto esecutivo in discorso sia pervenuto regolarmente a cognizione

del debitore. Non infine superfluo di ricordare, ehe, in un caso analogo, 10, Corte di diritto pubblico del Tribunale federale si è chiarita in favore della tesi qui esposta. Nella sentenza del 19 ottobre 1923 in causa Reoul (RU 49 I p. 546 ss.), quella Corte dichiarava, ehe l'inosservanza delle forme di notifica per l'estero non può avere, per il destinatario, alcuna conseguenza giuridica dannosa e ehe il termine

32 SC > Schuldverfolgungs- und Konkursrecht. No 10. per ricorrere contro la notifica non può aver inizio se non dopo che essa sia stata rinnovata in modo corretto, (cfr. anche la sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo, pubblicata in « Blätter für zürcherische Rechtspflege » vol. XVII, 1918 N. 146; v. pure la recente decisione della Camera federale Esecuzioni e Fallimenti nella causa Città di Vienna RU 56 TII p. 202 ss.). 5. - Da quanto precede risulta, che il procedimento esecutivo diretto contro il ricorrente mancando di base legale, cioè di un precetto esecutivo validamente notificato l'esecuzione N. 24095 dev'essere annullata in toto. • La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: 11 ricorso e ammesso. 10. Entscheid. vom U. Februar 1931 i. S. WomL Pfändung deutscher Patente in der Schweiz. wenn deren Inhaber hier wohnt. Saisie de brevets allemands en Suisse dans le cas où leur titulaire y habite. Pignoramento di brevetti germanici quando ehe il titolare dimora in Svizzera. Die Rekurrentin macht geltend, dass ihr vom deutschen Reichspatentamt verliehene Patent Nr. 485,585 für den Füllfederhalter « Zirillo » könne, weil in Deutschland liegend, nicht von einem schweizerischen Betreibungsamt gepfändet werden, wie es geschehen ist. Die Schuldverfolgungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung: Die Entscheidung der streitigen Frage hängt von der Abgrenzung der inländischen Zwangsvollstreckungsgewalt gegenüber der ausländischen, speziell der deutschen, ab. Diese Abgrenzung letztinstanzlich vorzunehmen kommt ausschliesslich der Schuldverfolgungs- und Konkurskammer Schuldverfolgungs- und Konkursrecht. N° 10. 33 des Bundesgerichtes zu, da Zwangsvollstreckungshandlungen der Betreibungsämter (oder die Verweigerung der Vornahme solcher) nur auf dem Wege der betreibungsrechtlichen Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden können (ausgenommen die staatsvertragswidrige Arrestierung, worauf jedoch vorliegend keine Rücksicht genommen zu werden braucht). Infolgedessen steht nichts entgegen, dass die Schuldverfolgungs- und Konkurskammer von sich aus, ohne das Gesamtgericht anzugehen, abweichend vom Urteil der zweiten Zivilabteilung BGE 41 III S. 133 Erw. 3 entscheide, wo sich die Frage nach der Arrestierbarkeit eines ausländischen, speziell ebenfalls deutschen, Patentes lediglich als Vorfrage in einem Arrestschadenersatzprozedere gestellt hatte und verneint worden ist. Entgegen KOHLER (Aus dem Patent- und Industrierecht I S. 35; Böhm-Niemeyers Zeitschrift für Internationales Privat- und Strafrecht 6 S. 245; Handbuch des deutschen Patentrechts S. 64, 885), dessen Auffassung dem früheren Urteile der zweiten Zivilabteilung zu Grunde liegt, ist es in Deutschland herrschende Meinung geworden, dass auch ausländische Patente eines in Deutschland wohnenden Schuldners dortselbst gepfändet werden können (SELIGSOHN, Patentgesetz u. s. w., 3. Auflage S. 156/57; KENT, Patentgesetz I S. 50, 634; EPHRAIM, Deutsches Patentrecht für Chemiker S. 479; ISAY, Patentgesetz u. s. w., 2. Auflage S. 171, 233; KISOH, Handbuch des deutschen Patentrechts S. 214). Dementsprechend wird Deutschland auch gelten lassen müssen, dass das deutsche Patent eines nicht in Deutschland wohnenden Schuldners an dessen ausländischem Wohnorte gepfändet werde. Die Pfändung des Rechtes aus einem deutschen Patent erfordert ja keine Anzeige an das Patentamt - quasi Drittschuldner - (SELIGSOHN S. 155; KENT S. 630; EPHRAIM S. 480; ISAY S. 253; KISOH S. 214), die freilich nicht von einem ausländischen Pfändungsamt

erlassen werden dürfte (vgl. BGE 52 III S.102),sondern es genügt die Anzeige von der AB
57 m - 1931 3

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.